

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

	PAG.		PAG.
INDICE			
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	156	CAVALIERE	164
SANESE	156	CIAI TRIVELLI ANNA MARIA	164
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Norme sulle attività alberghiere esistenti.			
Disposizioni per la prevenzione incendi (1541) 156			
PRESIDENTE	156, 158	GUALANDI	168, 171
DA PRATO	157, 159	RAFFAELLI EDMONDO	161, 168 169, 170, 171, 172
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	158, 159	SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	167, 169, 170 171, 172, 173, 174, 175
FERRARI MARTE	157, 159	ZOLLA	165, 168, 170, 171
SANESE, <i>Relatore</i>	156, 158, 159	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie (1224) 159			
PRESIDENTE	159, 168, 169 170, 171, 172, 173, 174	Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1225) 175	
BALESTRACCI, <i>Relatore</i>	159, 167, 168, 169 170, 171, 172, 173, 174	PRESIDENTE	175, 176, 177, 179, 180, 181
		BALESTRACCI, <i>Relatore</i>	175, 177, 178
		GUALANDI	179, 180
		RAFFAELLI EDMONDO	177, 178, 179
		SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	176, 177, 178, 180, 181
		ZOLLA	178, 179, 180
Votazione segreta:			
		PRESIDENTE	181

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

La seduta comincia alle 10.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

SANESE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1541, di cui sono relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi ».

Avverto la Commissione che, non essendo pervenuto il necessario parere della Commissione affari costituzionali, nella seduta odierna si potrà procedere solo alla discussione sulle linee generali, rinviando a domani l'esame e la votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

SANESE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame s'impone con particolare urgenza — ed è per questo che ho sostenuto l'opportunità di discuterne per primo — poiché le licenze di esercizio per le attività stagionali (in questo caso estive) vengono rilasciate proprio in questo periodo e noi dobbiamo tener conto anche delle interruzioni dei lavori parlamentari causate dalle prossime elezioni amministrative.

Il testo predisposto dal Governo intende sanare una situazione del tutto particolare che si è creata, e che, se non risolta positivamente, rischia di interferire in modo estremamente pesante sulle attività alberghiere, espressamente, come ho detto, quelle che si svolgono più intensamente nel periodo stagionale estivo: si potrebbero, tuttavia, avere ripercussioni negative anche su quelle attività che si esplicano nel periodo invernale.

Attualmente, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, gli esercizi alberghieri, ai fini della concessione della licenza di esercizio, devono procurarsi un certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Tra l'altro faccio presente che la licenza di esercizio, mentre prima veniva rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, a seguito dell'attuazione della legge n. 382 del 22 luglio 1975, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1978, n. 616, viene rilasciata dal sindaco del comune in cui l'attività alberghiera è ubicata. Si è andata via via sviluppando una situazione di conflittualità tra le varie autorità. Infatti il sindaco, se sono state attuate e rispettate le dovute prescrizioni, è tenuto a rilasciare la licenza di esercizio. D'altra parte, affinché tale licenza sia rilasciata, occorre essere muniti di un certificato di prevenzione incendi che i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano solo se sono attuate pienamente le normative indicate dalla legge n. 966 del 1965. Poiché questa legge prevede tutta una serie di adempimenti anche a carattere strutturale, in moltissimi casi essi non sono materialmente realizzabili. Ci troviamo quindi, in pratica, in un circolo chiuso. Si può ben capire la gravità che assume il fenomeno, specialmente se si tiene conto che in Italia vi sono 42 mila esercizi alberghieri, parte dei quali (non meno dell'80 per cento) svolge attività stagionale, e quasi tutti non di recente costruzione.

Il problema è quindi quello di cercare di rendere possibile da una parte la realizzazione e l'attuazione della legge del 1965, ma nello stesso tempo di modificare

quelle norme che sono del tutto inapplicabili e inattuabili.

Per fare un esempio, la legge n. 966 del 1965, prevede per gli esercizi alberghieri la doppia scala. Ma in moltissimi casi essa è praticamente irrealizzabile, o per la struttura propria dell'edificio, o per norme urbanistiche emanate precedentemente o successivamente al 1965. Potrei portare altri esempi, ma non credo valga la pena di entrare nel merito di tale questione. Ciò che dobbiamo cercare di fare è di rendere possibile l'esercizio delle attività alberghiere che produce benefici notevoli per tutto il paese. Dobbiamo nel contempo far sì che le norme di prevenzione incendi siano pienamente applicate.

La Comunità economica europea ha da tempo costituito una commissione di esperti per elaborare una specifica normativa che dovrebbe essere recepita in tutti i paesi della Comunità.

Col provvedimento in esame si propone, in attesa del recepimento nell'ordinamento statale della direttiva CEE, la sostituzione del certificato di prevenzione incendi con un apposito nulla-osta che sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, contenente le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A), che dovranno essere attuate dall'esercente.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate le disposizioni regolamentari per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi e che siano coordinate le varie norme che stabiliscono tali servizi.

Desidero infine preannunciare la presentazione di tre emendamenti, concordati con gli altri gruppi. Il primo tende ad aumentare a nove mesi il termine di scadenza del nulla osta di cui all'articolo 1, limitatamente agli esercizi a carattere stagionale. È stato infatti osservato che per quegli esercizi che svolgono attività stagionale invernale, il termine di sei mesi cadeva nel pieno della loro attività e non vi era un congruo lasso di tempo per

poter realizzare tutti gli adempimenti prescritti.

Il secondo emendamento prevede che il decreto del Presidente della Repubblica, contenente le disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, sia emanato sentite le competenti commissioni della Camera e del Senato.

Il terzo emendamento prevede che la installazione di mezzi antincendio di cui al punto 6) dell'allegato A) avvenga secondo direttive di massima del Ministero dello interno. È infatti questo l'unico punto dell'allegato che non fa riferimento a normative già emanate dal Ministero.

Concludendo, invito la Commissione a dare voto favorevole al provvedimento in esame, in maniera che esso possa entrare in vigore prima dell'inizio della prossima stagione estiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE. Mi dichiaro favorevole, a nome del gruppo socialista, al provvedimento in esame e agli emendamenti preannunciati dal relatore che contribuiscono ad un migliore funzionamento della legge per quanto riguarda l'attuazione degli interventi richiesti alle attività alberghiere.

Particolarmente importante mi sembra il parere delle competenti Commissioni di merito delle due Camere e la possibilità della predisposizione di un testo unico che riordini tutta la materia per evitare le disfunzioni e le situazioni di grave difficoltà che finora si sono verificate.

DA PRATO. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione e degli emendamenti preannunciati dal relatore, concordati tra i gruppi.

Ricordo che abbiamo sollecitato più volte la definizione della situazione, in sede parlamentare con una interrogazione e in incontri con i rappresentanti del Governo, mettendo in evidenza le difficoltà venutesi a creare nei rapporti tra esercen-

ti alberghieri, vigili del fuoco e sindaci, che potrebbero determinare gravi pericoli per l'espletamento dell'attività stagionale alberghiera. È da sottolineare, inoltre, la esigenza di addivenire ad un testo unico di queste norme — sono tante e non sono soltanto leggi, ma anche circolari — in modo da avere un valido punto di riferimento da offrire a coloro che, in quanto albergatori o progettisti, ne sono direttamente interessati.

Il secondo emendamento proposto dal relatore è giustificato dal fatto che l'emanazione del decreto presidenziale, così come dispone l'articolo 2, avverrebbe senza una direttiva precisa del Parlamento; ecco, quindi, l'opportunità di prevedere che alla emanazione del medesimo concorrano anche le competenti Commissioni della Camera e del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far osservare al relatore che il suo ultimo emendamento, quello al punto 6) dell'allegato A) rende difficile, per la varietà delle fattispecie, la applicazione della legge. È difficile emettere direttive che non siano solo di massima; riterrei opportuno non presentare questo emendamento, lasciando i vigili del fuoco arbitri di decidere di volta in volta proprio perché le fattispecie sono infinite.

SANESE, *Relatore*. Concordo sulla difficoltà oggettiva alla quale ha fatto riferimento il sottosegretario, ma devo anche far notare che esiste il rischio di veder vanificata la *ratio* di questo provvedimento legislativo il cui scopo è quello di rendere attuabile la normativa. Lasciare la discrezionalità ai comandi provinciali può portare a situazioni estremamente restrittive. Perché non prevedere una direttiva di massima da parte del Ministero dell'interno al punto 6) di questo allegato A) così come, ad esempio, è prevista al punto 2) del medesimo? Non dimentichiamo che la eccessiva discrezionalità può significare, in altri termini, anche la non applicazione della norma.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con le osservazioni del relatore e, per quello che chiamerei «realismo legislativo», credo sia giusto usare l'espressione «direttive di massima».

PRESIDENTE. Ricapitolando, mentre sui primi due emendamenti preannunciati dal relatore vi è, in linea di massima, il consenso della Commissione sulla loro formulazione, vorrei chiarire quella relativa al terzo emendamento. Se non ho capito male, questo emendamento dovrebbe essere inteso a stabilire che l'installazione dei mezzi anticendio di cui al punto 6) dello allegato A), avvenga secondo le direttive di massima emanate dal Ministero degli interni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A mio giudizio, il punto 6 dovrebbe essere quello conclusivo dell'allegato A), che stabilisce determinate norme di cautela per i locali alberghieri, e dovrebbe statuire che dovranno essere instaurati tutti quegli altri idonei mezzi anticendio prescritti dai comandi anche se non previsti dalle norme. Infatti possono esserci alberghi strutturati in modo tale o posti in luoghi tali da richiedere delle cautele particolari, cosa che può essere accertata solo dal Comando dei vigili del fuoco.

SANESE, *Relatore*. Questo allegato nei primi cinque punti richiama tutta una serie di circolari e di decreti ministeriali esistenti i quali fissano le norme per i vari locali, dalle cucine alle autorimesse e così via. Esiste, cioè, una serie di disposizioni a livello nazionale alle quali i comandi provinciali dei vigili del fuoco non solo devono adeguarsi ma in base alle quali devono emettere prescrizioni albergo per albergo. Resta il fatto, però, che attualmente non vi è alcuna direttiva al riguardo, cioè, mentre l'articolo 2 di questo disegno di legge stabilisce che per il futuro attraverso decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere emanate le disposizioni regolamentari per l'espletamento dei servizi sia di prevenzione che di vigilanza anticendio, al momento queste direttive non esistono, e quindi il mi-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

nistero dovrebbe sollecitamente emanare una circolare in proposito.

FERRARI MARTE. Certo, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono avere delle direttive alle quali fare riferimento. Io sono d'accordo con gli emendamenti preannunciati dal relatore e credo che il provvedimento vada quanto prima approvato.

DA PRATO. Allora potremmo stabilire che entro trenta giorni al massimo il ministro dovrà provvedere ad emanare una circolare ministeriale; in modo che poi gli albergatori abbiano tutto il tempo per provvedere in proposito.

Comunque anch'io ritengo che, seppure con gli adeguati emendamenti, il provvedimento in discussione debba essere quanto prima approvato.

SANESE, *Relatore*. Credo che una circolare emanata dal ministero possa servire da una parte a rendere più effettiva la *ratio* di questo disegno di legge e dall'altra a sgravare i comandi dei vigili del fuoco da responsabilità tanto grandi e che possono avere riflessi sia in campo civile sia penale. La richiesta di un regolamento ministeriale non va contro la volontà di provvedere sollecitamente alla instaurazione degli impianti antincendio ma anzi la favorisce; semmai, accettando il suggerimento dei colleghi di parte comunista, potremmo prendere in considerazione la fissazione di un termine più breve. Un emendamento in tal senso mi sembra comunque necessario.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla stregua di quanto precisato, sono anch'io dell'avviso che il Governo dovrebbe, per ragioni di coerenza cronologica, emettere delle direttive entro il termine massimo di trenta giorni, in modo da evitare una *vacatio*.

In linea generale, concordo con il relatore sulla necessità di arrivare quanto prima alla approvazione definitiva di questo disegno di legge, nonché sulla sostanza degli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie (1224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

BALESTRACCI, *Relatore*. La mia relazione su questo disegno di legge sarà un po' più ampia in considerazione del fatto che larga parte delle considerazioni che svolgerò valgono anche per il disegno di legge n. 1225, del quale sono pure relatore.

L'esigenza di un più efficace impegno contro la criminalità comune e politica, che ha caratterizzato l'inizio dell'ottava legislatura, potrebbe essere fortemente compromessa, ove gli strumenti giuridici ed amministrativi predisposti non dovessero poi trovare l'indispensabile supporto, per una eventuale verifica, da parte di quanti debbono concretamente renderli operanti.

Se questa ovvia notazione riguarda ogni comparto della vita dello Stato, tanto più deve poter valere per quei settori e per quegli operatori della pubblica amministrazione che più direttamente concorrono all'opera di prevenzione e di repressione della criminalità comune e dell'allarmante fenomeno del terrorismo politico, i quali, ormai, com'è provato, spesso operano come non occasionali alleati nell'opera di destabilizzazione del sistema.

Predisporre normative più puntuali ed aggiornate, per far fronte con maggiore efficacia a questa eccezionale situazione, che scuote la nostra convivenza civile ed il nostro assetto democratico, avrebbe scarsa incidenza qualora, contestualmente,

non fosse presente il quadro generale della consistenza del personale ai vari livelli, cui è affidata l'esecuzione delle decisioni del Parlamento.

Così nel momento in cui si fa più forte l'attacco criminale ed eversivo, e più serrato l'impegno delle forze politiche, del Parlamento e del Governo per rintuzzarlo, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza segna dei vuoti preoccupanti che, se non venissero tempestivamente colmati, vanificherebbero ogni sforzo teso a contrastare i disegni criminosi contro lo Stato e la società.

Questo disegno di legge — modesto in sé — ha certamente una sua intrinseca utilità, proprio perché persegue l'obiettivo di concorrere a ridurre le carenze di effettivi che si registrano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (un 18 per cento circa: su 83.450 unità, ne mancano 14.581) e nello stesso tempo si colloca nel più generale contesto dell'impegno del Governo e del Parlamento rispetto al dovere primario di prevenire, contrastare e domare l'ondata di violenza di varia natura, che ha investito la nostra società.

Ho detto che il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di soddisfare le immediate esigenze di copertura delle gravi carenze di effettivi che registra il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per rispondere ad esse, in modo organico e permanente, è — credo — convinzione generale che il Parlamento ed il Governo debbano agevolare, con sforzi congiunti, la sollecita e positiva conclusione di provvedimenti legislativi che sono in fase avanzata di esame.

Mi riferisco in modo particolare, per la loro rilevanza, alla riforma della pubblica sicurezza ed alla ridefinizione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti pubblici. Senza questa risposta complessiva e di fondo, anche il problema dell'arruolamento nei corpi, che sono preposti alla tutela ed alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblici, diventerà sempre più precario e difficoltoso, nonché incerto negli esiti.

Le modalità per conseguire l'obiettivo di colmare le carenze di organici sono già

largamente praticate dai carabinieri (con la legge n. 56 del 1970), dal Corpo degli agenti di custodia e da quello dei vigili del fuoco: vi è in proposito tutta una normativa che non mi soffermo qui a citare.

Il disegno di legge si prefigge quindi di utilizzare modalità eccezionali, rispetto al tipo di reclutamento finora praticato per le guardie di pubblica sicurezza, ma largamente utilizzato, come ho detto, da altri corpi.

Il ricorso a questo sistema può essere non solo compreso, in rapporto alle attuali carenze che si constatano negli organici, ma anche auspicato in considerazione delle oggettive difficoltà che si riscontrano nell'opera di promozione dello arruolamento di giovani leve nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

C'è, semmai, da osservare che, ponendosi questo disegno di legge in un momento nel quale la riforma della pubblica sicurezza pare finalmente avviata a conclusione, un puntuale esame della norma può suggerire alcuni ritocchi e qualche aggiustamento, proprio con l'intento di renderla non solo più rispondente agli obiettivi che si prefigge, ma anche più coerente alla linea di quel rinnovamento che sta per investire il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Così, all'articolo 1 del disegno di legge, i requisiti di cui devono essere in possesso gli aspiranti, prescritti dall'articolo 6 del regolamento del corpo — che risale al 1930 — possono essere riportati con più aderenza alla progettata riforma di pubblica sicurezza (ricordo l'articolo 48 di questo testo, nella nuova stesura, che prevede i limiti di età, ma anche i requisiti di idoneità, il riscontro di attitudini psichiche e fisiche, eccetera).

Non parrebbe neppure da scartare la eventualità di un arruolamento da effettuarsi prevalentemente per grandi aree geografiche rispetto alla residenza dei richiedenti, a fini promozionali: mi sembra che anche per quanto riguarda la leva si proceda in questa direzione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 deve poter contenere l'indicazione della durata

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

del corso, che dovrà certamente essere rapportata alla durata della leva, ma che non potrà essere di troppo breve periodo, al fine di acquisire una preparazione militare e tecnico-professionale sufficiente ad un impiego sicuro ed utile non solo per l'amministrazione, ma anche per il soggetto, pure considerando l'ipotesi di una « rafferma » di un anno o di tre anni, prevista nell'articolo 3. A questo proposito, presenterò un emendamento, affinché, a parte la durata del corso — che proporrei di tre mesi — ci sia una specificazione rispetto all'impiego, che dev'essere riportato alla preparazione militare e tecnico-professionale che è stata raggiunta dal singolo.

L'articolo 3 — la cui impostazione pare da condividersi — potrebbe contenere la previsione (sempre ai fini di poter disporre di personale maggiormente all'altezza dei compiti, cui è chiamato dal crescere e dal raffinarsi della criminalità comune e politica) che, nel caso di « rafferma », il corso trimestrale dovrebbe essere completato: e mi pare che in proposito il gruppo comunista abbia predisposto un emendamento. Non si dimentichi che il corso per agenti di pubblica sicurezza dura attualmente sei mesi.

Quando esamineremo l'articolato, sarà opportuno procedere ad alcune modifiche formali: ad esempio, all'articolo 1 — anche accogliendo il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali — dovrà chiaramente figurare che questo personale sarà arruolato eventualmente a domanda, ed essere specificato il concerto del ministro del tesoro, sebbene non vi sia un aggravio di spesa, in quanto la copertura della spesa per questo personale avverrà nell'ambito delle previsioni di bilancio relative, appunto, agli organici.

Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento. Sono sicuro che la Commissione vorrà certamente esaminarlo alla luce di quell'impegno che ha già profuso nella definizione della riforma di pubblica sicurezza, onde apportarvi eventuali modifiche migliorative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI EDMONDO. Abbiamo allo ordine del giorno due « leggine » riguardanti la polizia di cui oramai esplicitamente, anche da parte del Governo, si ammette la crisi. Avendo letto stamane sui giornali che la riforma della pubblica sicurezza, cioè la legge organica che dovrà rivitalizzare questo corpo che va intristendosi, sarà discussa in aula, se tutto va bene, solo a metà giugno, vorremmo domandare al Governo se mantiene fede alle promesse fatte e agli impegni presi dal ministro Rognoni e dal capo del Governo Cossiga circa la necessità di tale riforma o se stanno prevalendo volontà dilatorie, incertezze, contrasti all'interno del ministero e dei partiti di maggioranza, segnatamente all'interno della democrazia cristiana. Questi sono i classici segnali: si fanno « leggine » e si rimanda la riforma organica. È anche un segno dilatorio l'assenza del relatore Galloni alla I Commissione affari costituzionali chiamato ad esprimere il parere sul disegno di legge di riforma della polizia.

Il Governo, dicevo, ammette la grave crisi della polizia, dopo che stampa, poliziotti, forze politiche, il nostro partito in particolare da anni denunciano ciò all'opinione pubblica. Il Governo denuncia per ora solo la crisi numerica, e non quella, più grave, dell'efficienza e della preparazione professionale, e porta avanti due provvedimenti tampone. Ma non dice di chi è la responsabilità di tale crisi. Leggendo le relazioni che accompagnano i provvedimenti e anche, lo dico con rammarico, dalla relazione dell'onorevole Balestracci, sembra che sia colpa del fato, degli italiani che non vogliono fare i poliziotti. Noi riteniamo che la responsabilità sia da imputare all'onorevole Cossiga, quando era ministro dell'interno, e al ministro Rognoni, nonostante la disponibilità che a parole, nelle conferenze stampa, in questa Commissione e in aula avanza a favore della riforma di polizia e del potenziamento di questo corpo. Non si devono scaricare le responsabilità, quindi,

sui funzionari del ministero che non hanno saputo mantenere in efficienza gli organici delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel disegno di legge in esame si parla di un *deficit* dell'organico del 17, 47 per cento. Il relatore già lo correggeva in aumento, ma si può valutare che alla fine di quest'anno le carenze, tra agenti e graduati, saranno di oltre 20 mila uomini. Tutto ciò indica la volontà di un siluramento di questo corpo rispetto alle altre forze dell'ordine. Formalmente appare che l'Italia ha una polizia binaria, di fatto sembrerebbe che la pubblica sicurezza sia solo un surrogato di appoggio. Vi è tutta una serie di elementi, di fatti, di comportamenti (lo confermano le conversazioni avute fuori di quest'aula in cui si esternava la costernazione per la grave mancanza commessa da un poliziotto che aveva rivelato gli interrogatori di Peci) che tendono a sminuire il prestigio, l'efficienza, di fronte all'opinione pubblica, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rispetto ad altri corpi, cui va pure la nostra stima. Se l'Italia deve avere due polizie, non si cerchi però di mescolare le carte.

Comunque prendiamo atto che si ammette la crisi numerica della polizia, cui si fa fronte con delle leggi tampone.

Il relatore ha affermato, a ragione, che quella al nostro esame è una « leggina » di limitata portata. Pare che il bando di reclutamento sia per 4 mila guardie ausiliarie, mentre le carenze di organico assommeranno tra poco a 20 mila. Certo, il problema numerico è grave, ma l'Italia è il paese che ha il maggior numero di poliziotti. È grave il problema del numero, ma più grave quello della qualità e dell'efficienza che questo provvedimento non prende affatto in considerazione.

Per quanto riguarda la durata dei corsi di addestramento, quelli dei carabinieri ausiliari durano sei mesi. Se essi devono fungere da modello, avviciniamoci ad esso. Nel disegno di legge in esame non si parla di questo problema, per cui i corsi potrebbero anche durare uno o due settimane. Il relatore ha preannunzia-

to un emendamento che prevede corsi della durata di tre mesi; noi chiediamo che siano almeno di quattro mesi. Per quanto riguarda la qualità e l'efficienza, tali corsi non servono. Si tratta essenzialmente di personale precario che rimarrà in servizio per uno, al massimo due anni. Nella polizia italiana occorrono soprattutto uomini da destinare alle attività investigative, di prevenzione, di polizia giudiziaria. Non dimentichiamo che se i carabinieri dei corpi ausiliari vengono stanziati nelle cosiddette caserme territoriali dei paesini di montagna dove svolgono attività di piantone, o di ausilio a marescialli e appuntati, il poliziotto ausiliario opera nelle grandi città, nei grandi capoluoghi di provincia, dove il problema dell'ordine pubblico, della investigazione, della prevenzione, è più complesso. Si troverà ad utilizzare strumenti operativi delicati, più di quelli che usa il giovane carabiniere nel paesino di mille anime in montagna. È certo, comunque, che le carenze per quanto riguarda la preparazione e la qualificazione del personale non solo non vengono risolte, ma, forse, addirittura aumentate. Una situazione di disagio e di pericolo, dunque, che va addebitata alla responsabilità personale dei ministri succedutisi ultimamente al Ministero dell'interno. La ultima conferma di questa inerzia governativa la si è avuta al Senato in occasione del dibattito sul bilancio. In quell'occasione, infatti, il Governo accettò un ordine del giorno nel quale s'impegnava ad iniziative promozionali sul reclutamento a concorso di guardie ordinarie, ma a tutt'oggi nulla è stato fatto. Le mie perplessità, allora, hanno un qualche fondamento, dal momento che si continua ad andare avanti con provvedimenti di « abborracciamento », che come questi in esame, non risolvono certo la situazione. Quanti bandi sono stati fatti negli ultimi anni? La risposta, io credo, non potrà essere soddisfacente. È indubbio, in ogni caso, che di fronte ad una carenza di circa ventimila unità, delle norme di trapasso, dall'attuale situazione a quella prevista dalla riforma, si impongono ed in questo senso anche i provvedimenti in di-

scussione hanno un loro fondamento ed una utilità che noi, quale gruppo comunista, non contestiamo; rileviamo, però, che non sono esenti da carenze più o meno gravi, per eliminare le quali preannuncio, fin d'ora, la presentazione di alcuni emendamenti.

I disegni di legge n. 1224 e 1225 furono predisposti nella passata legislatura ed il Governo, senza apportarvi alcuna modifica, ce li ripropone oggi in una situazione che, come è facile immaginare, è già profondamente diversa da quella in cui vennero affrontati. Una dimostrazione di ciò, a parte il mancato aggiornamento delle cifre, è che, non prevedendo la totale civilizzazione della polizia, si parla ancora, all'articolo 2 del disegno di legge numero 1224, di disciplina militare per le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie che, stando a quanto recita detto articolo, dovrebbero essere soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a quelle vigenti sulla disciplina militare per l'esercito, eccetera. Come si può parlare di civilizzazione della polizia e presentare due provvedimenti con i quali si inseriscono fra gli agenti graduati venti militari di leva e fra i futuri commissari quattrocento ufficiali dell'esercito? Un tal modo di legiferare non è forse un segnale di allarme per la concretizzazione della riforma di polizia? Noi lo pensiamo e desidereremmo che il Governo si pronunciasse chiaramente per fugare questi nostri dubbi. Questi due provvedimenti devono fungere, solamente, da norme « tampone », da norme di trapasso, in attesa della riforma, ma poiché ad essa, così come sono, non sono collegabili, dovranno essere emendati ed esprimo l'augurio, quindi, che le proposte di modifica che il gruppo comunista presenterà in sede di discussione degli articoli, trovino il consenso della Commissione. Se è vero che la polizia ha bisogno di investigatori, di gente specializzata, non possiamo darle — e questo faremmo approvando i due disegni di legge così come sono — « soldatini » che sarebbero solo d'impaccio ai suoi compiti; non possiamo, in defini-

tiva, approvare provvedimenti che rischiano di essere un ostacolo alla riforma della polizia.

Noi riteniamo — e mi riferisco specificamente all'articolo 1 del disegno di legge n. 1224 — che il reclutamento attraverso la leva militare, non debba essere a copertura totale della vacanza di organico, ma di ausilio e che l'istituzione della guardia ausiliaria sia veramente tale, cioè, considerata semplicemente come aggiuntiva. Presenteremo, quindi, un emendamento nel quale sarà chiesto il potenziamento dei bandi ordinari per il reclutamento dei poliziotti.

Presenteremo, poi, un emendamento con il quale chiediamo che la durata del corso di addestramento sia fissata in quattro mesi. Se l'esercito (e lo stesso vale per la marina) nel reclutare uomini da inviare presso corpi specializzati (come, ad esempio, l'artiglieria o i carristi) procede a prove psico-attitudinali, credo che ciò si renda necessario anche per il reclutamento delle guardie ausiliarie di pubblica sicurezza.

Infine, chiediamo di essere informati ogni anno, attraverso la legge di bilancio, sul numero delle guardie di pubblica sicurezza reclutate attraverso la leva militare e, possibilmente, sulla loro suddivisione per aree geografiche, in modo da individuare le eventuali vacanze per aree regionali. Ciò si rende necessario per il fatto che ci sono situazioni di ordine pubblico e di lotta alla criminalità che presentano differenze notevoli a seconda dell'area geografica.

Presenteremo un emendamento all'articolo 2, che tende a trasferire le parole « in quanto applicabili » alla fine del primo comma. E sso si giustifica con il fatto che, quando sarà varata la riforma, le norme penali militari non saranno più applicabili per le guardie di pubblica sicurezza, come non lo sono per i vigili del fuoco che prestano questo servizio, e la diversa collocazione che si intende fare all'inciso evidenzia maggiormente tale situazione.

Un'emendamento all'articolo 3 (diretto ad aggiungere al secondo comma, dopo le

parole « ferma volontaria di tre anni », le parole « previo completamento dei corsi di istruzione e addestramento di norma per le guardie di pubblica sicurezza », si illustra da sé essendo evidente che coloro che entrano nel ruolo devono aver precedentemente completato il corso di istruzione e addestramento.

CAVALIERE. Ho sentito parlare di crisi della polizia. Evidentemente se tale crisi c'è, e nessuno può disconoscerlo, ci sono anche delle colpe. Non credo tuttavia di poter seguire il ragionamento del collega che mi ha preceduto, il quale vorrebbe attribuire tutte le colpe all'allora ministro dell'interno Cossiga ed a quello che gli è succeduto.

Direi che l'analisi delle colpe va fatta a monte, molto a monte, perché se c'è una crisi, ed io la considero principalmente morale, la colpa va attribuita a tutti coloro che attraverso gli anni hanno svolto una campagna di denigrazione, di mortificazione, di intimidazione per arrivare al disarmo morale, che è qualcosa di più pericoloso e di più grave del disarmo materiale, di cui pure si è parlato. È certo che a questo stato d'animo, a questa realtà di carattere psicologico si è aggiunta la violenza, si sono aggiunti gli innumerevoli episodi culminati con la perdita di vite umane, per cui il rischio di entrare a far parte della polizia è diventato troppo elevato.

Ma la colpa non è solo di coloro che hanno svolto questa azione deleteria, è anche dei Governi che non si sono opposti, non hanno contrastato efficacemente questa azione e, con i loro tentennamenti, con la loro abulia, con le loro preoccupazioni di carattere strettamente politico, hanno finito con il rendersi complici di questa azione disgregatrice. Ora siamo ai provvedimenti-tampone, ed è chiaro che le deficienze degli organici sono da porsi in relazione a quanto è stato denunciato, ed anche a quanto non denunciato.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Io aggiungerei anche le paghe da fame che erano percepite fino ad un anno fa!

CAVALIERE. Io sono del parere che questo abbia inciso molto relativamente e che a tale elemento si siano sovrapposte le altre situazioni che ho denunciato.

Ebbene, a questo provvedimento-tampone io guardo con molta diffidenza, perché non credo che con esso sarà possibile rimediare, sia pure solo dal punto di vista numerico, alle attuali carenze. Innanzi tutto mi preoccupa il fatto che, a differenza dei carabinieri ausiliari, i quali entrano in un'arma ben disciplinata e ben organizzata, questi ausiliari dovrebbero entrare in una polizia nella quale mi sembra che neanche l'azione sindacale contribuisca a chiarire le cose e a dare efficienza. A ciò va aggiunto il contrasto determinato dal fatto che per queste guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dovrebbero valere sempre le norme vigenti sulla disciplina militare dell'esercito e le leggi penali militari.

Invece di supplire alle attuali deficienze credo che tutto ciò finirà con l'accrescerle; accrescerle soprattutto dal punto di vista della disciplina, della efficienza del servizio, della efficienza morale. Anche perché, certamente, il reclutamento non potrà essere compiuto con i criteri che sono attualmente applicati per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza criteri che pure non sono valsi ad eliminare tanti casi preoccupanti e che hanno contribuito ad indebolire l'efficienza del corpo.

Credo, insomma, che non si possa pensare che l'immissione di queste guardie di pubblica sicurezza ausiliarie possa alleviare l'attuale crisi, numerica e di altro genere. Anzi, potrebbe forse creare elementi di maggiore illusione e disordine.

Non voglio qui approfondire tale discorso, perché mi sembra che ognuno lo possa da solo prendere in considerazione: la disgregazione, presente per tanti elementi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è nota ed è molto preoccupante. Potrebbe aumentare, ripeto, con l'immissione di personale non reclutato con rigorosi sistemi di elementi di carattere già debole (e ciò in un organico in fermento per attività sindacali e per altri motivi)

e comunque non preparati a svolgere in pieno un servizio così delicato ed anche così pericoloso.

È per tutti questi motivi che non credo nella bontà del disegno di legge in esame. La crisi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potrebbe essere risolta semplicemente con la realizzazione piena della riforma che ad esso si riferisce, ma nel rispetto di tutti quei punti e principi che sono stati riaffermati in questa Commissione, quando sono venuti al nostro esame il progetto di legge governativo e le varie proposte di legge, senza nulla concedere alla demagogia ed alla pressione di elementi estranei alla pubblica sicurezza, che si svolge a favore della società e dello Stato.

ZOLLA. Vorrei collegarmi a quanto ha utilmente e pregevolmente detto il collega Cavaliere per aggiungere qualche considerazione, in ordine al disegno di legge illustrato in modo approfondito dall'onorevole Balestracci.

Ho ascoltato con grande attenzione lo intervento del collega Raffaelli, di cui condivido talune preoccupazioni. Non mi sento invece di associarmi — e devo dirlo con molta lealtà e schiettezza — all'introduzione del suo discorso. Ascoltandola, ho avuto per un momento il timore che il clima elettorale fosse improvvisamente esploso anche nella nostra Commissione.

Sono indubbiamente convinto che il fatto che il Parlamento affronti la discussione del disegno di legge di riforma della pubblica sicurezza soltanto dopo la pausa elettorale non è da considerarsi positivo, almeno per noi, che vi abbiamo lavorato per anni e che speriamo di veder definito questo testo nel più breve tempo possibile. Ma anche riconoscendo questo assunto, non posso poi condividere *tout court* il giudizio che il collega Raffaelli dà su questa circostanza...

RAFFAELLI EDMONDO. Io intendo solo rivolgere una domanda al rappresentante del Governo.

ZOLLA. Il fatto che il dibattito in Assemblea inizierà verso la metà di giugno,

e che presso la I Commissione affari costituzionali il provvedimento non può essere esaminato, per il prescritto parere, per assenza del relatore, sarebbero tutti elementi tali da far ritenere che, evidentemente la democrazia cristiana ha, ancora una volta, la pervicace volontà di insabbiare questa riforma. Ora, collega Raffaelli, tutto ciò mi sembra francamente eccessivo: oltretutto, lei che è un... addetto ai lavori, sa che, filosoficamente, il metodo induttivo porta, nella totalità dei casi, fuori strada.

Ma torniamo, per un attimo, al disegno di legge in discussione. Esso, concernente l'incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza come guardie ausiliarie, può essere ritenuto anche non completamente soddisfacente, ma si muove in un'ottica più volte confermata dalla nostra Commissione. Infatti, sia durante il dibattito sul bilancio, sia in sede di esame della riforma di polizia, abbiamo detto che sarebbe opportuno far ricorso a tali unità di leva, facoltà di cui gode anche il Corpo dei carabinieri. Stabilito che il sistema in sé non è negativo, si tratta poi di vedere come applicarlo e con quale durata.

Tutti desideriamo che i vuoti degli organici della polizia possano essere al più presto colmati da effettivi, in modo che il ricorso alle unità di leva venga man mano a ridursi, fino ad annullarsi.

Per quanto concerne, poi, l'eventuale incentivazione dell'arruolamento degli effettivi, devo ricordare che si tratta di un problema qui a lungo dibattuto, e su cui, a suo tempo, si sono confrontate due tesi: quella mia e quella dell'allora collega — oggi senatore — Flamigni. Mi sembra questa mattina di sentire riemergere talune affermazioni, fate in passato, e cioè che per arrivare a coprire gli organici della polizia sarebbe sufficiente un certo tipo di pubblicità, onde rendere appetibile tale carriera, o l'applicazione di criteri regionali di arruolamento (con la utilizzazione, quindi, del personale in sede regionale, per non sradicarlo dal suo ambiente naturale).

Tutto ciò sarà senz'altro positivo, ma è insufficiente, perché l'incentivazione dell'arruolamento nella polizia passa anche e soprattutto attraverso altri fattori: la diminuzione del coefficiente di rischio, il miglioramento delle condizioni morali e materiali...

CAIA TRIVELLI ANNA MARIA. Naturalmente noi comprendiamo anche questo.

ZOLLA. Ma quando, nel 1973-74, proponevamo miglioramenti per le forze dell'ordine, trovavamo sempre una certa resistenza dalla sua parte politica...

CAIA TRIVELLI ANNA MARIA. Provedete sempre con provvedimenti-tampone!

ZOLLA. Ritengo, insomma, che il miglioramento delle condizioni morali e materiali e quello del prestigio del corpo, le retribuzioni adeguate ed il pagamento dello straordinario, la diminuzione delle ore di servizio, il miglioramento dell'addestramento e delle dotazioni, l'abbassamento del coefficiente di rischio siano condizioni di non poco momento per incentivare l'arruolamento, al di là dei mezzi pubblicitari cui ha fatto riferimento il collega Raffaelli.

Vorrei poi dire che almeno tra noi, in questa sede che è veramente tecnica, non dovremmo più fare affermazioni tipo quella che l'Italia è il paese con il più alto numero di poliziotti. Sarebbe più corretto dire che è il paese con il più alto numero di cittadini con qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; e coloro che svolgono effettivi compiti di polizia, di prevenzione dei reati, non sono tutti quelli che hanno qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda la durata dei corsi degli ausiliari di polizia, riteniamo debba essere di quattro mesi, non escludendo la possibilità di andare anche oltre, in particolare condizioni di ordine pubblico. Ma non credo si possa *tout court* fare una analogia con quanto avviene per l'Arma dei carabinieri. Pur riconoscendo che il servizio che svolge tale corpo è uguale

qualitativamente a quello che svolge la polizia, non dobbiamo dimenticare che la formazione del poliziotto deve essere soprattutto di carattere investigativo, con la aggiunta di un minimo di preparazione militare per quel tanto che deriva dalla necessità di usare delle armi. Il carabiniere, invece, ha bisogno di una completa formazione militare, oltretutto di una preparazione di carattere investigativo dovendo svolgere effettive funzioni di polizia.

Aggiungo che saranno attentamente valutate possibilità di impiego, che non sono poche, degli ausiliari nell'ambito della pubblica sicurezza. Ma credo che una preparazione di quattro mesi sia sufficiente. Non è necessaria una particolare raffinatezza di fiuto, che viene acquisita dopo un certo numero di anni di esperienza, per svolgere funzioni di autista o simili. Bisogna vedere le cose con una certa gradualità ed obiettività.

Non concordo con le considerazioni dell'onorevole Raffaelli circa le differenti condizioni in cui operano carabinieri e polizia. Ritengo che l'isolamento che deriva dalla dislocazione in zone periferiche per i carabinieri sia altrettanto stressante di quello della guardia di pubblica sicurezza, o di quella che diventerà polizia di Stato, che opera nell'ambito dell'agglomerato urbano. Cerchiamo di non esasperare questi concetti, altrimenti non raggiungeremo conclusioni utili.

Vorrei infine far notare all'onorevole Raffaelli che, pur condividendo le sue perplessità per quanto riguarda le norme penali militari, esse possono essere fugate dalla approvazione successiva della legge di riforma. È evidente che il provvedimento ha valore fino a quando non interverrà una legge di modifica; pertanto, l'inciso che prevede di inserire « in quanto compatibili con la legge organica di riforma della pubblica sicurezza », mi sembra del tutto pleonastico.

Vorrei anche manifestare alcune perplessità per quanto riguarda il disegno di legge n. 1225 che esamineremo fra poco. Fa specie che nel momento in cui stiamo civilizzando il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si reintroduca il recluta-

mento degli ufficiali, interrotto con la chiusura dell'accademia del corpo. In quel momento bisognava chiedersi che cosa sarebbe avvenuto successivamente, quando gli organici dei funzionari sarebbero rimasti scoperti. Il rapporto cittadini-funzionario è addirittura inferiore a quello che era al momento della riforma Giolitti. Bisognava agire con maggiore tempestività e con una volontà politica più lungimirante. Ma di fronte alla situazione in cui ci troviamo, anche se si tratta di un provvedimento tampone, ritengo si debba approvarlo, cercando di renderlo più accettabile e più rispondente all'ottica del disegno generale della riforma che abbiamo contribuito a delienare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BALESTRACCI, Relatore. La mia replica sarà molto breve, data la modestia del provvedimento in esame e considerando che i problemi che pone si spera siano superati dall'approvazione della riforma di polizia.

Solo come annotazione, vorrei dire che in un provvedimento di questo genere introdurre elementi di polemica probabilmente serve più a recitare una parte che non ad analizzare proficuamente l'attuale stato di fatto. Ho già detto che ritengo che questo provvedimento alla fine risulterà inefficace se non si inserisce il problema del reclutamento sistematico, permanente e duraturo in quella linea di rinnovamento che questa Commissione ha determinato al momento dell'esame della riforma di pubblica sicurezza. Ma ritengo che anche questa riforma non conseguirà tutti gli obiettivi fissati se il mestiere di poliziotto non verrà assunto dalla società come un elemento fondamentale della convivenza sociale, con tutte quelle innovazioni, economiche e di altro genere, che facciano della polizia parte integrante della società nel suo complesso.

Mi rendo conto che tutti gli elementi introdotti come correttivi da parte dello onorevole Raffaelli vanno certamente nel-

la direzione di un miglioramento di questo provvedimento. Cioè, nella previsione che si mettano in moto determinati meccanismi nel limitato periodo di tempo in cui l'amministrazione registri obiettive difficoltà di reclutamento.

Per ora, quindi, mi limiterò a questa breve replica, preferendo concentrare l'attenzione su quegli emendamenti che risultino migliorativi del testo del disegno di legge così come presentatoci dal Governo.

Io proporrei di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente: « Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico professionale della durata di tre mesi. Nello impiego delle guardie di pubblica sicurezza ausiliaria dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento ». Ritengo che i colleghi del gruppo comunista possano prendere nella dovuta considerazione questo emendamento che, a mio avviso, è in stretta connessione con quello da essi proposto al medesimo articolo, in merito ad un preventivo esame tecnico professionale ed alla considerazione delle esperienze personali, al momento della assegnazione della destinazione.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero ribadire che, per quanto riguarda la legge di riforma della pubblica sicurezza, il Governo è da tempo disponibile ad iniziare la discussione, in Assemblea, del provvedimento che si prevede verrà iscritto all'ordine del giorno all'indomani delle elezioni dell'8 giugno.

A tal proposito debbo respingere le insinuazioni avanzate dall'onorevole Raffaelli che collega il rinvio del dibattito alla volontà governativa. Riconfermo, anzi, l'impegno del Governo a portare a termine l'iter di questa riforma atta a garantire parità di condizione della polizia rispetto alle altre forze dell'ordine.

I disegni di legge oggi in discussione sono stati definiti « transitori »: debbo dire che si tratta di un adeguamento a quanto è stato già realizzato per gli altri corpi armati, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

Debbo respingere le affermazioni che ci sia la volontà di operare una diminuzione del prestigio e della capacità della polizia, nel senso di considerarla un corpo diverso e meno qualificato. I risultati di questi giorni nella lotta al terrorismo dimostrano, infatti, la capacità di questo corpo al pari delle altre forze dell'ordine nel difendere lo Stato democratico e la convivenza civile. Non mi pare si possa dire che l'impegno del Governo non sia nella direzione di dare un rilancio ed una nuova struttura alla polizia; ricordo anzi che questi provvedimenti non hanno nessuna spinta anti-riformistica: riteniamo opportuno che siano approvati dal Parlamento al solo fine di permettere, in questo periodo transitorio, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di essere in condizione di compiere sempre meglio i propri doveri.

Ripeto, quindi, che i provvedimenti in discussione non sono sostitutivi della riforma organica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico dei militari di truppa, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, i quali abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti Autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa.

Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad appositi istituti di istruzione per l'addestramento militare e tecnico-professionale e, successivamente, ai reparti per l'impiego.

Gli onorevoli Raffaelli, Gualandi e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole: « nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico dei militari di truppa ».

RAFFAELLI EDMONDO. Abbiamo presentato questo emendamento affinché non vi sia un vincolo unico di reclutamento per coprire il vuoto organico.

GUALANDI. Se il Governo dichiara che questo non è il fine della formulazione in questione, siamo pronti a ritirare lo emendamento.

BALESTRACCI, Relatore. A mio avviso si tratta di una formulazione tutelante che non va soppressa.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaelli si preoccupa, se non ho mal compreso, del fatto che si ricorra a questo sistema di reclutamento per coprire le normali vacanze di organici; proponendo l'abolizione di quest'inciso, egli vorrebbe intendere che tale sistema si adoperi ad integrazione di quello normalmente usato per il reclutamento di queste guardie.

RAFFAELLI EDMONDO. Esatto: la via da seguire dev'essere, normalmente, quella dei bandi di concorso. Peraltro, non è che siamo contrari all'istituto degli ausiliari in soprannumero, in quanto questi svolgeranno servizi di minor prestigio e qualificazione e si potranno aggiungere alle unità previste in organico.

ZOLLA. Nel testo governativo, collega Raffaelli, questo tipo di arruolamento è

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

considerato come integrativo e sostitutivo delle carenze che attualmente ci sono o si potranno verificare. È quindi una soluzione di carattere transitorio e temporaneo, e certo tutti auspichiamo che gli organici siano ricoperti dagli effettivi. Se togliamo l'inciso in questione, non poniamo più alcun limite all'azione del Governo, e viene a cadere il concetto integrativo e sostitutivo di cui ho detto. Inoltre, l'eventuale presenza di personale ausiliario in eccedenza all'organico porrebbe problemi di altra natura, ad esempio finanziari.

BALESTRACCI, *Relatore*. Mantenere il limite previsto dall'inciso che si vorrebbe eliminare costituisce, a mio parere, una garanzia, rispetto ad esorbitanze da parte dell'amministrazione civile.

PRESIDENTE. Per tranquillizzare i colleghi del gruppo comunista, penso che possiamo chiedere al rappresentante del Governo un'interpretazione del disposto in questione: se, cioè, l'inciso significa che si vuole usare questo mezzo di reclutamento in sostituzione di quello normale per coprire le vacanze in organico, oppure significa soltanto che non occorre precisare l'organico degli ausiliari e le forme inerenti alla copertura della spesa che essi comporteranno, in quanto questo nuovo sistema di reclutamento si utilizza nei limiti dell'organico globale. Ottenuta questa precisazione, e se sarà nel senso da essi voluto, penso che i proponenti potranno ritirare il loro emendamento.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che proprio se volesse operare in modo subdolo il Governo dovrebbe accettare l'emendamento proposto, che lo metterebbe in condizione non solo di riempire gli organici tramite i normali bandi di concorso, ma anche di aggiungere altre unità con il reclutamento degli ausiliari. Mantenere invece l'inciso in questione significa limitare il reclutamento degli ausiliari alla copertura delle vacanze esistenti. Se pertanto, nei prossimi anni, applicandosi la riforma di polizia,

non si avranno più carenze di organico, il reclutamento attraverso le unità di leva verrà sospeso.

RAFFAELLI EDMONDO. Udite queste precisazioni, ritiriamo l'emendamento. Resterebbe, tuttavia, da eliminare l'espressione equivoca « dei militari di truppa », ed in questo senso abbiamo già proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli Edmondo, Gualandi e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, inserire la parola: « relativo », prima delle parole: « ruolo organico », e sopprimere le parole: « dei militari di truppa ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « i quali » con la parola: « qualora ».

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Gli onorevoli Raffaelli Edmondo, Gualandi e Caruso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « autorità militari » aggiungere le parole: « e previ accertamenti psicoattitudinali e di precedenti professionali, che svolgerà il Ministero dell'interno, in funzione della futura attività di guardie ausiliarie di pubblica sicurezza ».

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: « in quanto compatibili con la legge organica di riforma della pubblica sicurezza ».

Onorevole Raffaelli, vorrei farle notare che se ipotizziamo requisiti psico-attitudinali diversi da quelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e aggiungiamo i precedenti professionali, introduciamo una area di discrezionalità che è poi di difficile delimitazione.

RAFFAELLI EDMONDO. La ragione è proprio quella di agire in analogia a quanto avviene per la leva militare: se prima di essere indirizzata ai vari corpi gli aspiranti vengono sottoposti a delle prove psico-attitudinali, non vedo perché prove non debbano esserci per l'ingresso nella polizia, che pure richiede delle particolari qualità professionali.

PRESIDENTE. Credo che queste prove psico-attitudinali si facciano anche per gli arruolandi nelle guardie di pubblica sicurezza.

ZOLLA. Nell'attuale regolamento questo elemento è previsto; nel futuro regolamento, sulla base di quanto stabilito nella riforma, è addirittura sottolineato. Condividendo, dunque, la preoccupazione del presidente, proporrei di eliminare questo riferimento specifico all'articolo 6 dicendo che « devono essere in possesso dei requisiti specifici previsti dal regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Da una modifica dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 nel senso indicato dall'onorevole Zolla verrebbe assorbito anche l'emendamento dei colleghi comunisti che propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 le parole: « in quanto compatibili con la legge organica di riforma della pubblica sicurezza ».

RAFFAELLI EDMONDO. Accettando il suggerimento dell'onorevole Zolla, ritira-

mo i due emendamenti, proponendone un altro che sia comprensivo di entrambi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli Edmondo, Gualandi e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: « dell'articolo 6 », fino alla fine del comma, con le parole: « per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli, Gualandi e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: « fissato nella legge di bilancio e ripartito per contingenti di aree regionali ».

Sempre a proposito di questo secondo comma dell'articolo 1 che recita: « L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa » io credo che dovremmo specificare attraverso quale atto amministrativo venga stabilita. Non so se sia sufficiente parlare della legge di bilancio o piuttosto non si debba fare esplicito riferimento ad un atto del ministro.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge di bilancio non serve perché è nell'ambito di più organi.

RAFFAELLI EDMONDO. Ma dal momento che le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie hanno una loro specificità, nella legge di bilancio questa indicazione dovrebbe emergere.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

PRESIDENTE. Mi pare che questo secondo comma presenti due carenze dal punto di vista tecnico: la prima è che non viene indicato da chi debba essere stabilita l'entità del contingente da reclutare e la seconda è data dal fatto che non viene indicato l'atto idoneo. Se è giusto che nella legge di bilancio venga indicato l'organico globale, io credo che questa particolare statuizione debba avvenire attraverso decreto ministeriale.

ZOLLA. Secondo me sulla *ratio* che è alla base della necessità di sentire il Ministero della difesa non vi sono dubbi, infatti è il Ministero della difesa che stabilisce i contingenti di arruolandi tenendo conto delle esigenze dei vari reparti: se dunque deve dilatare il numero degli arruolandi deve farlo sapendo quali siano le necessità cui far fronte. D'altra parte, dal punto di vista giuridico-legislativo, ritengo che la responsabilità primaria, e forse l'unica, sia quella del Ministero dell'interno, il quale decide di emanare un provvedimento per l'arruolamento tra le guardie di pubblica sicurezza di militari di leva. In conseguenza di ciò, io non penso che si possa parlare di un « concerto con il Ministero della difesa » sembrandomi più appropriata la dizione « sentito il Ministero della difesa », perché si tratta, in realtà, di un mero assenso. Comunque, se la Commissione non ritiene giusta la mia osservazione, posso anche accogliere la formula: « di concerto con il Ministro della difesa ».

PRESIDENTE. Se non sbaglio, dunque, c'è l'accordo della Commissione sulla proposta di introdurre « con decreto del Ministro dell'interno » dopo la parola « annualmente » del secondo comma, mentre rimangono dei dubbi fra l'adozione della formula « di concerto con il Ministero della difesa », e l'altra « sentito il Ministero della difesa ».

Presento, quindi, il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: « annualmente », inserire le parole: « con

decreto del Ministro dell'interno », e sostituire l'espressione: « Ministero della difesa », con: « Ministro della difesa ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Tornando all'emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli devo far notare che esso solleva anche un'altra questione dal momento che richiede l'indicazione della ripartizione dei contingenti per aree regionali.

RAFFAELLI EDMONDO. Il nostro emendamento ha lo scopo di individuare le carenze dell'organico in base ai problemi di ordine pubblico, diversi area per area.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Penso che ciò sia molto difficile da attuare. Sappiamo tutti come avviene il reclutamento delle forze armate in generale. Prevalgono i meridionali, mentre le disponibilità al nord sono quasi nulle. Invito l'onorevole Raffaelli a ritirare il suo emendamento.

BALESTRACCI, *Relatore*. Anche io sono del parere che una eccessiva rigidità nella determinazione dell'entità del contingente da reclutare, fissata per aree, possa comportare una risposta prevalentemente nelle regioni meridionali e non altrettanto in quelle settentrionali.

RAFFAELLI EDMONDO. Ma il bando è nazionale, e ad un corso al nord può partecipare anche un abitante della Sicilia.

GUALANDI. Per quanto riguarda l'entità del contingente, non è possibile evidenziare questa partita in una voce del bilancio del Ministero?

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

PRESIDENTE. Già si prevede un decreto del Ministero dell'interno, quindi mi pare che un riferimento in proposito non sia necessario.

Onorevole Raffaelli, insiste per la votazione del suo emendamento non accettato dal relatore, né dal Governo?

RAFFAELLI EDMONDO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Balestracci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento ».

Gli onorevoli Raffaelli, Gualandi e Caruso hanno presentato i seguenti emendamenti: *All'ultimo comma, dopo le parole:* « addestramento militare e tecnico-professionale », *aggiungere le altre:* « di almeno 4 mesi ».

All'ultimo comma aggiungere le parole: « in servizi adatti all'addestramento degli stessi raggiunto ed alla loro qualità di guardie ausiliarie e di pubblica sicurezza ».

BALESTRACCI, *Relatore.* La *ratio* dell'emendamento che ho presentato, in cui si stabilisce tra l'altro la durata dei corsi di addestramento, è quella di non impiegare il personale in questione senza che esso abbia raggiunto un adeguato grado di addestramento. Può infatti accadere che nello stesso corso alcuni conseguano una sufficiente capacità tecnico-professionale prima, altri dopo.

Per quanto riguarda la durata del corso, che l'onorevole Raffaelli propone sia di quattro mesi, se si accettasse questa proposta vi sarebbe una sfasatura con la data a partire dalla quale le guardie di pubblica sicurezza assumono la qualifica di

agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza, con conseguenti riflessi sul trattamento economico.

PRESIDENTE. Mi sembra che gli emendamenti presentati dall'onorevole Raffaelli e l'emendamento del relatore abbiano finalità identiche.

RAFFAELLI EDMONDO. È vero, signor Presidente, la differenza è nella durata dell'addestramento tecnico-professionale che noi vogliamo non inferiore ai quattro mesi e che il relatore, invece, vuol fissare a tre mesi: se l'onorevole Balestracci fosse disposto ad accettare la nostra proposta saremmo disposti a ritirare i nostri emendamenti.

BALESTRACCI, *Relatore.* Accolgo la proposta dell'onorevole Raffaelli.

RAFFAELLI EDMONDO. Ritiro gli emendamenti.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Balestracci nella seguente stesura:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento ».

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli, Gualandi e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma: « Il servizio verrà svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza ».

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti Autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa.

Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.

Il servizio verrà svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono soggette alle norme, in quanto applicabili, sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonché alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo, alle norme vigenti sulla disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del terzo mese di servizio e con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.

Gli onorevoli Raffaelli, Gualandi e Caruso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parole: « in quanto applicabili, sul », con le parole: « del relativo », e sopprimere le parole da: « alle norme vigenti », fino alla fine del comma.

Al secondo comma, sostituire la parola: « terzo », con la parola: « quarto ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie, ovvero immesse in ruolo quali guardie di pubblica sicurezza con contrazione della ferma volontaria di anni tre. Tale seconda facoltà può essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio, anche al termine del periodo di trattenuto.

In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « anni tre », inserire le seguenti: « previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per le guardie di pubblica sicurezza ».

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 4.

Il Ministero dell'interno può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dai servizi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei Distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

L'onorevole Ciai Trivelli Anna Maria ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: « con provvedimento motivato ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli, Gualandi, Ciai Trivelli Anna Maria, Caruso e Balestracci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

preso atto che il Governo nelle relazioni al disegno di legge n. 1224 ha ammesso la gravità del vuoto degli organici delle guardie e graduati di pubblica sicurezza,

ritenuto che il grave vuoto negli organici non è colmabile soltanto con il provvedimento che recluta guardie « ausiliarie »,

ritenuto che oltre a coprire il grave vuoto di organici occorre un impegno sempre più ampio, anche nello spirito della riforma della Pubblica sicurezza per determinare una maggiore efficienza e preparazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

impegna il Governo

a bandire immediatamente nuovi concorsi per il reclutamento di congrui contingenti di guardie di pubblica sicurezza anche su base regionale,

a darne la massima pubblicità, anche realizzando iniziative promozionali in tale senso, utilizzando il servizio pubblico della Radiotelevisione, la stampa, il Ministero della pubblica istruzione, gli Enti locali, le organizzazioni culturali-politiche e sindacali.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

BALESTRACCI, Relatore. Le motivazioni che sono alla base delle ragioni che hanno indotto il Governo a proporre queste norme eccezionali e temporanee per il reclutamento di ufficiali da destinarsi al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono da ricondursi certamente da un lato al momento di particolare delicatezza e gravità della situazione dell'ordine e della

sicurezza pubblici, dall'altro alla consapevolezza, sostenuta anche da un ampio schieramento di forze politiche in Parlamento, che ogni ritardo e incertezza nella predisposizione di tutti gli strumenti idonei a far fronte alla gravità del momento, nella correttezza e coerenza costituzionale, finirebbero per essere interpretati come sostanziale debolezza da quanti hanno deciso — con disegno meditato e determinato — di attaccare a fondo gli ordinamenti repubblicani. La stessa interpretazione verrebbe dall'opinione pubblica.

In questa logica l'esame, anche critico, che deve essere riservato al disegno di legge in questione non può, a mio avviso, concludersi con una sostanziale disattenzione delle ragioni che hanno consigliato al Governo la presentazione dello stesso disegno di legge.

In tempi di normalità o di semi ordinarietà dello svolgimento della nostra convivenza civile non si sarebbero poste le ragioni che sostengono la necessità e l'urgenza di far fronte, anche con procedure inusitate, ai vuoti che si registrano e che sono preoccupanti.

Nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (non mi soffermo, per ovvietà, sugli effetti che si determineranno), la relazione introduttiva indica in 245 unità su 1210 le carenze che si computano attualmente; è certo che altre 50 unità, per effetto del normale esodo e per fruizione di benefici di leggi speciali, cesseranno di prestare servizio alla fine del 1981.

Se si aggiunge che con il completamento del corso pluriennale dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del prossimo luglio, prenderanno servizio 65 ufficiali e che tale corso è l'ultimo che si sia svolto dal 1976 presso l'accademia, si può apprezzare con la dovuta attenzione la preoccupazione del Governo di dover ricorrere a forme di reclutamento nuove e diverse rispetto a quella finora praticata ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 405. La sospensione dei corsi presso l'accademia, in previsione della riforma di pubblica sicurezza decisa nel 1976, ha creato un vuoto che non potrà colmare,

nel breve periodo, neppure l'auspicata riforma pur nella previsione di un decollo di quest'ultima entro l'estate del corrente anno.

Anche per questo provvedimento, il problema è basato non tanto da una immotivata e ben difficilmente sostenibile radicale ripulsa, quanto da un attento esame, avendo anche presenti le soluzioni che questa Commissione ha dato ad alcuni punti della riforma per rendere lo stesso provvedimento più rispondente e coerente con quest'ultima.

Un esame analitico degli articoli può aiutare ad individuare le questioni che rimangono, in questo senso invito gli altri gruppi ad una riflessione. È mia convinzione che il termine dei tre anni risulterà forse insufficiente poiché lascerà uno *iatuus* fra l'entrata in vigore di questa legge e l'entrata in vigore, a pieno regime, della riforma, benché occorra aggiungere che la ricollocazione nei nuovi ruoli previsti dalla riforma rappresenti una possibile risposta a questo problema.

All'articolo 2, secondo comma, lettera a), occorrerebbe una migliore formulazione parlando espressamente, per maggiore chiarezza, degli ufficiali delle categorie in congedo, anziché della formulazione « ufficiali che abbiano prestato servizio », in possesso dei requisiti prescritti all'atto dell'ammissione al corso (innovazione molto significativa).

Tutto questo per ragioni varie che vanno dalla maggiore estensione delle opportunità, alla possibilità che possa determinarsi un'osmosi fra arma ed arma.

Pare inoltre opportuno precisare con maggiore puntualità la durata del corso, che dovrebbe essere prevista in non meno di sei mesi.

Sempre all'articolo 2 si ritiene che la riserva di un quarto dei posti per sottufficiali brigadieri possa essere utilmente elevata ad almeno un terzo. Si prevede un quarto dei posti di riserva per i sottufficiali in possesso di laurea.

Nello stesso articolo c'è qualche aggiustamento formale che proporrò con emendamenti specifici.

Proporrò altresì di mutare la formulazione dell'articolo 4 affinché non si mettano sullo stesso piano (e quindi dimessi) coloro che non superino il corso e quanti per mancanze gravi, per inettitudine o insufficiente preparazione, sono invece dimessi dal corso.

Con queste osservazioni, propongo che la Commissione approvi il provvedimento in discussione.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra i giovani che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto servizio come ufficiale dell'esercito, della marina o dell'aeronautica o del Corpo della guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

c) non abbiano superato il 35° anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

La durata del corso non può superare i dodici mesi.

Propongo il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « giovani » con le parole: « coloro ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, lettera a), sostituire le parole da: « abbiano » a: « ufficiale », con le parole: « siano ufficiali delle categorie del congedo ».

Al terzo comma, sostituire le parole: « alla data », fino al termine del comma, con le seguenti: « al momento dell'ammissione al corso ».

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli Edmondo, Gualandi e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi ».

RAFFAELLI EDMONDO. Quest'emendamento è motivato dalla necessità di prevedere un periodo minimo per il corso di istruzione, dato che i giovani che lo frequenteranno non hanno esperienza in molti dei campi in cui dovranno poi agire.

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'esercito, della marina o dell'aeronautica o del Corpo della guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e de-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

mografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;

c) non abbiano superato il 35° anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.

La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Un quarto dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano il grado di brigadiere, che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto b) dell'articolo 1, che non abbiano superato il 35° anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

RAFFAELLI EDMONDO. Noi riteniamo che la quota dei posti messi a concorso, così come prevede detto articolo, sia troppo elevata; preannuncio, quindi, un emendamento tendente a sostituire le parole: « un quarto » con le parole: « una metà ».

BALESTRACCI, *Relatore*. Riterrei più opportuno — ed in tal senso, preannuncio anch'io la presentazione di un emendamento — sostituire le parole: « Un quarto », con le parole: « Un terzo ».

RAFFAELLI EDMONDO. Ricordo che c'è tutto un problema di confluenza di personale nei commissariati, a luglio e ad ottobre, e non si sa quindi se costoro saranno militari o civili. Calcolando i tempi dell'emissione del bando di concorso e quelli della predisposizione del corso, penso che, a quell'epoca, tutto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà civilizzato: e noi non abbiamo previsto che gli ufficiali diverranno commissari civili.

Per non far cadere il provvedimento, riteniamo di ridurre il numero degli attuali organici degli ufficiali militari e di aumentare quello degli organici dei commissari, fermo al 1919.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma ciò ci creerebbe problemi immediati con gli ufficiali, dal momento che così bloccheremmo tutta una procedura d'inserimento dei medesimi nell'ambito dei commissariati.

RAFFAELLI EDMONDO. Nel 1981 saranno 400 i posti di ufficiali vacanti. Preannuncio poi la presentazione di un articolo aggiuntivo tendente a ridurre di 100 unità l'organico dei posti di ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ad aumentare di altrettante unità l'organico attuale dei posti di Commissario di pubblica sicurezza.

ZOLLA. Tale riduzione risponde all'esigenza di limitare un eventuale flusso ulteriore di ufficiali confluenti nella carriera civile, in modo da evitare che alla qualifica di commissario si arrivi quasi totalmente, nei prossimi anni, attraverso l'arruolamento surrettizio degli ufficiali?

RAFFAELLI EDMONDO. Appunto, è così.

ZOLLA. Mi sembra allora che un tale articolo potrà essere accettato.

PRESIDENTE. Poiché è necessario esaminare la questione in discussione globalmente, anche se non siamo ancora giunti

alla presentazione dell'articolo aggiuntivo, anziché parlare di una trasformazione dell'organico — che non sappiamo quali effetti potrà causare — si potrebbe fissare un limite all'arruolamento con questo sistema previsto dal testo in esame. Raggiungeremmo lo stesso scopo cui tende il preannunciato articolo aggiuntivo qualora stabilissimo che non possono essere arruolati, ai sensi della presente legge, più di 150 o 200 unità, rispetto alle attuali carenze.

RAFFAELLI EDMONDO. Ma noi, stabilendo nell'articolo aggiuntivo che l'organico attuale dei posti di commissario di pubblica sicurezza è aumentato di 100 unità, intendiamo offrire al Governo il modo per bandire un concorso per commissari.

PRESIDENTE. A me sembra che dobbiamo stare estremamente attenti nel variare il rapporto tra gli attuali organici degli ufficiali e dei commissari, per cui sarebbe più opportuno abbandonare questa strada indiretta. In realtà, il nostro scopo è quello di evitare che si appesantisca il numero degli ufficiali che andranno a confluire tra i commissari, e a tal fine ci basta stabilire un tetto massimo, senza pregiudicare gli effetti della futura riforma.

GUALANDI. Il problema non è solo quello di evitare un reclutamento che sia soprattutto di provenienza militare, ma anche di evitare un reclutamento totalmente maschile.

ZOLLA. Ora siamo in presenza di una carenza di organico per quanto riguarda gli ufficiali di pubblica sicurezza, mentre abbiamo un ruolo del funzionario integralmente coperto ma assolutamente insufficiente alla bisogna. È chiaro che la unificazione dei ruoli ci consentirebbe di avere un organico sufficientemente valido.

La preoccupazione dei colleghi di parte comunista è che, concessa la facoltà di reclutare ufficiali almeno per un triennio, la amministrazione, sotto la spinta delle incalzanti esigenze, proceda ad un arruolamento massiccio di ufficiali, poi trasferiti

nei ruoli civili. Di per sé questo non sarebbe un male, però indubbiamente mentre andiamo verso un tipo di riforma che vuole un funzionario di polizia rispondente a determinate caratteristiche, si finirebbe con il bloccare la polizia sulla immagine tradizionale di stampo militare per un numero di anni che non possiamo neanche ipotizzare. I colleghi comunisti, in definitiva, non si oppongono all'arruolamento straordinario, ma non vogliono che tutta la dotazione venga coperta in questo modo. Personalmente non me la sento di dire che si tratti di una preoccupazione infondata, e se il Governo ritiene di dover far fronte alle attuali esigenze eccezionali con questo tipo di arruolamento la cosa deve essere regolamentata nel modo più preciso possibile.

Mi rendo conto delle preoccupazioni avanzate dal presidente, ma va anche considerato che mentre nel caso della fissazione di un limite non si potrebbe dare inizio sin d'ora alla preparazione di funzionari civili rimanendo dei posti scoperti fra i militari, nel caso di trasferimento di contingenti da ufficiali a funzionari il Governo potrebbe, fin dal momento dell'approvazione di questa legge, predisporre bandi di concorso per funzionari di polizia.

PRESIDENTE. Mi sembra che anche nell'organico dei commissari vi siano delle carenze, per cui i dubbi manifestati non avrebbero ragion d'essere. Comunque torno a ripetere che la strada migliore per limitare un ingresso incontrollato di ufficiali sia quella di stabilire che, ad esempio, non più di duecento unità possono essere arruolate con questo sistema.

BALESTRACCI, Relatore. La quantificazione è abbastanza dinamica e non possono essere fissati dei termini precisi. Se decidessimo che la quota che complessivamente verrà ricoperta con questo sistema di arruolamento non potrà superare una data cifra, mi pare che potremmo fugare ogni preoccupazione.

RAFFAELLI EDMONDO. Stabilendo soltanto una norma limitativa, ad esempio

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

fino ad un massimo di 150 unità, finiremo con il depauperare gli organici futuri dei commissari.

ZOLLA. Introducendo una norma limitativa salvaguarderemo la possibilità di accesso, invece trasferendo un certo numero di unità dall'organico degli ufficiali a quello dei commissari metteremo il Governo in condizione di bandire subito i concorsi.

PRESIDENTE. Questo presuppone che attualmente i posti di commissario siano tutti coperti.

ZOLLA. Infatti sono tutti coperti, purtroppo, però, sono insufficienti.

PRESIDENTE. Ora che ci siamo chiariti le idee sulla portata dell'articolo aggiuntivo preannunciato dal gruppo comunista, possiamo tornare a discutere sugli emendamenti preannunciati all'articolo 2. Tale articolo recita: « Un quarto dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano il grado di brigadiere... »: l'onorevole Balestracci propone di elevare tale percentuale ad un terzo, mentre il gruppo comunista propone la metà.

A mio avviso potrebbe essere accolto l'emendamento Balestracci, altrimenti, con una percentuale maggiore, si rischierebbe di vanificare l'intendimento della legge, che è quello di poter prendere personale esterno.

ZOLLA. Quella di un terzo mi sembra una aliquota sufficientemente elevata.

GUALANDI. C'è la questione delle 150 unità!

PRESIDENTE. In definitiva sono state avanzate due ipotesi: quella di spostare cento unità dall'organico degli ufficiali a quello dei commissari e l'altra di fissare un tetto massimo per l'ammissione attraverso questo tipo di reclutamento. Mi pare che alla prima ipotesi il Governo

non sia favorevole. La seconda ipotesi, di fissare un tetto massimo, va quantificata. Quante sono le carenze in organico?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla fine dell'anno si supereranno le 300 unità. Si può prevedere una assunzione secondo i vuoti esistenti nell'organico, meno 100. Abbiamo così la garanzia che il reclutamento di questi ufficiali non superi il tetto fissato.

PRESIDENTE. Perché non fissiamo il numero complessivo dei posti da coprire, 200, ad esempio?

ZOLLA. Torniamo così alla percentuale. Diciamo che i posti da coprire non devono superare i due terzi delle vacanze esistenti nell'organico.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Faccio presente che dopo la riforma, con l'unificazione dell'organico, la categoria degli ufficiali non esisterà più, ma avremo solo quella dei commissari e avremo un terzo delle vacanze di organico da ricoprire mediante nuovi concorsi.

GUALANDI. Due terzi rappresentano una grossa percentuale. La nostra preoccupazione è che i quadri rinnovati saranno prevalentemente di provenienza dell'esercito.

PRESIDENTE. Poiché vi è la preoccupazione politica di non dare la sensazione di attuare una militarizzazione della polizia, se stabiliamo che i posti da ricoprire in tre anni non possono superare le 200 unità, non credo si dia questa impressione.

GUALANDI. Va bene.

ZOLLA. Sono del parere di stabilire subito il numero di coloro che possono essere arruolati nel triennio. Il Governo può fare poi una ricognizione delle vacanze nell'organico degli ufficiali e tra 15 giorni presentare un disegno di legge che modifica la tabella della dotazione orga-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1980

nica dei funzionari e degli ufficiali. Credo vi sia la volontà politica di approvarlo in brevissimo tempo per poter bandire subito dopo il concorso.

PRESIDENTE. Alla luce della discussione fin qui svolta, inviterei il sottosegretario, onorevole Sanza, ad esaminare attentamente le conseguenze derivanti dallo spostamento di cento unità dai 1.200 ufficiali ai commissari; infatti, se esse non dovessero esserci, né a livello giuridico, né operativo, il Governo potrebbe sciogliere le sue riserve e noi, conseguentemente, potremmo approvare il provvedimento la prossima settimana.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento creerebbe problemi di collegamento, nella nuova figura prevista dalla riforma, tra i militari ed i civili. Creeremmo delle conflittualità. Io sarei dell'avviso di lasciare scoperti dei posti di modo che, non appena varata la riforma, potremo bandire i concorsi ed assumere i nuovi commissari con la figura e le modalità che la riforma stessa prevede.

PRESIDENTE. Dal momento che prevediamo lo spostamento di un organico ad un altro, io ritengo che dovremmo avere il parere della I Commissione affari costituzionali. Inoltre, onde consentire al Governo una pausa di riflessione anche sugli emendamenti presentati agli altri articoli, propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1224 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Incorporazione di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie » (1224):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cavaliere, Ciai Trivelli Anna Maria, Da Prato, Faenzi, Ferrari Marte, Fontana Elio, Gualandi, Mammi, Mastella, Molinari Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Segni, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO